

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 36 del 14 giugno 1996

Legge Regionale 5 giugno 1996, n. 13

"Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere Regionale della Campania".

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

Disposizioni generali

ART. 1

Trattamento indennitario dei consiglieri regionali

1. Per garantire il libero svolgimento del mandato, nello spirito dell'art. 69 della Costituzione ed in attuazione dell'art. 20 dello Statuto della Regione Campania, al consigliere regionale è attribuita una indennità .

2. Il trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali si articola in:

- a) indennità di carica e di funzione;
- b) indennità di missione;
- c) rimborso spese;
- d) indennità di fine mandata ed assegno vitalizio.

Capo II

Indennità di carica, di funzione, di missione e rimborso spese

ART. 2

Indennità di carica

1. L'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è stabilita, nella misura del 65% dell'indennità mensile lorda di carica percepita dai componenti della Camera dei Deputati ai sensi dell'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

2. Le variazioni dell' indennità di carica percepita dai componenti della Camera dei Deputati determinano una variazione proporzionale delle indennità dei consiglieri regionali ad essa raggugiata. Le variazioni delle due indennità hanno la medesima decorrenza.

3. L' indennità di carica non può cumularsi con assegni o indennità , medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti dagli uffici di Amministratore, Sindaco o Revisore dei Conti conferiti dalle Pubbliche Amministrazioni, nonché da Enti sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della Regione, ovvero da Enti ai quali la Regione partecipi.

4. I consiglieri regionali che ricoprono taluno degli incarichi anzidetti sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità , le indennità o gli assegni percepiti per tale ragione, affinché il loro ammontare sia detratto dalle indennità di funzione e di carica richiamate dai commi precedenti.

5. Ai fini dell'attuazione della disposizione dei commi precedenti e per l'assolvimento dei compiti in materia attribuiti dall'ordinamento della Camera dei Deputati al Presidente, all'Ufficio di Presidenza ovvero alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, provvedono i corrispondenti Organi del Consiglio Regionale.

6. Ove nell'ordinamento della Camera dei Deputati, anche con successive disposizioni, siano previste funzioni in materia da assolversi da organismi non presenti nel Consiglio regionale, il Presidente, sentiti

collegialmente i Presidenti dei Gruppi Consiliari, individua il corrispondente organo consiliare regionale.

ART. 3

Trattenute sulla indennità di carica

1. Sull'indennità di carica di cui all'articolo 2 è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 27%, a titolo di contributo per la corresponsione delle indennità di cui all'art. 1, comma 2, lettera d).

2. I consiglieri regionali che, ai sensi dell' art. 71, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 1993, n. 29, optino, in luogo dell' indennità di carica di cui all' art. 2, per il trattamento economico in godimento presso l' Amministrazione di appartenenza, hanno facoltà di versare mensilmente contributi, nella misura di cui al comma 1, per ottenere la valutazione ai fini dell'assegno vitalizio e della indennità di fine mandato del periodo in cui ha avuto effetto la predetta opzione.

ART. 4

Diritto alle indennità di carica

1. La corresponsione dell'indennità di carica decorre dal giorno in cui ogni Consigliere regionale è stato proclamato eletto e cessa alla data delle successive elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale, o a quella dell'anticipato scioglimento dello stesso.

2. Ai consiglieri regionale che cessano dalla carica o che subentrano nella stessa, nel corso della legislatura, le indennità di carica sono corrisposte - rispettivamente - fino a quanto viene meno o da quando matura il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio Regionale.

ART.5

Indennità di funzione

1. Ai consiglieri regionale che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità di carica, prevista all' art. 2, una indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell' indennità mensile lorda percepita dai membri della Camera dei Deputati:

a) al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale una indennità di funzione pari al 25%;

b) ai componenti della Giunta Regionale, ai Vicepresidenti del Consiglio Regionale ed ai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, istituite a norma dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio Regionale, una indennità di funzione pari al 15%;

c) ai Segretari ed ai Questori dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale una indennità di funzione pari al 10%;

d) ai Vicepresidenti della Commissioni consiliari permanenti, istituite a norma dello statuto e del regolamento interno del Consiglio Regionale, una indennità di funzione pari al 7%;

e) ai Segretari delle Commissioni permanenti, istituite a norma dello Statuto e del regolamento interno del Consiglio regionale, una indennità di funzione pari al 4%.

2. Le indennità di cui al presente articolo non sono cumulabili tra di loro. Al consigliere regionale che svolga più di una delle funzioni indicate è corrisposta l' indennità più favorevole.

3. Le indennità di cui al presente articolo sono corrisposte a decorrere dalla data di assunzione della carica e per tutta la durata della stessa.

4. Qualora una delle funzioni di cui al primo comma sia prorogata, a norma di legge o di regolamento, per periodi successivi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale, il Consigliere non rieletto che eserciti tale funzione continua a percepire le indennità di carica e di funzione, e ad essere assoggettato alle trattenute di cui all' art. 3, della presente legge, fino alla scadenza della proroga.

ART.6

Trattamento di missione e rimborso spese di trasporto

1. Il consigliere regionale può essere inviato in missione in rappresentanza o per conto del Consiglio o della Giunta per disposizione, rispettivamente, del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta. Il consigliere regionale è autorizzato, altresì, a svolgere missioni fuori regione per ragioni legate ai suoi compiti istituzionali. In tal caso il consigliere è tenuto a dare preventiva comunicazione al Presidente specificandone l'oggetto relato, ovviamente, all'esplicitazione piena dei propri compiti istituzionali.

Al Consigliere regionale compete:

a) il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando i mezzi pubblici di trasporto, ovvero una indennità pari a quella percepita dai funzionari direttivi regionali;

b) una diaria per ogni giornata di lire 120.000, aumentata a lire 150.000 per i viaggi all'estero, ovvero il rimborso delle spese sostenute e documentate con la maggiorazione del 10% del loro ammontare e per quelle non documentabili; essa maggiorazione è elevata al 20% per i viaggi all' estero.

2. Ogni anno, l' ufficio di Presidenza provvede ai successivi aggiornamenti con propria delibera.

3. In relazione alle esigenze connesse alla esplicazione del mandato consiliare, a ciascun consigliere regionale è dovuta per l'intera legislatura, a titolo di concorso spese, il rispettivo importo mensile di un biglietto ferroviario di prima classe valido per il percorso di tremila chilometri.

4. Il Presidente del Consiglio regionale è autorizzato inoltre a stipulare convenzioni con la Società Autostradale allo scopo di dotare ciascun consigliere regionale di documenti di libero percorso autostradale sul territorio nazionale dietro versamento di una quota forfettaria. Tali documenti potranno essere usati dal solo consigliere regionale intestatario.

5. Ai consiglieri regionali viene altresì corrisposto un rimborso forfettario mensile per spese di trasporto variabile in relazione alla distanza fra la loro residenza abituale e la sede del Consiglio Regionale, nelle seguenti misure:

a) lire 100.000 mensili per i residenti nel capoluogo della regione o in comuni distanti fino a 15 chilometri dal capoluogo medesimo;

b) lire 200.000 mensili per i residenti in comuni distanti da 16 a 45 chilometri dal capoluogo della regione;

c) lire 400.000 mensili per i residenti in comuni distanti da 46 a 100 chilometri dal capoluogo della regione;

d) lire 600.000 mensili per i residenti in comuni distanti oltre 100 chilometri dal capoluogo della regione.

6. I consiglieri regionali che hanno a propria disposizione in via permanente un' autovettura di servizio non hanno diritto al rimborso spese di cui al presente comma.

ART. 7

Rimborso spese

1. Ai consiglieri regionali, per il libero svolgimento del mandato, è dovuto una diaria mensile a titolo di rimborso spese, pari al 32% dell' indennità di cui al precedente articolo 2.

ART. 8

Detrazione per assenze

1. Sul rimborso spese di cui al precedente articolo 7 è applicata una decurtazione del 3% per ogni giornata di assenza ingiustificata alle sedute del Consiglio, della Giunta, dell' Ufficio di Presidenza e delle Commissioni permanenti.

2. L' assenza è rilevata alla prima votazione utile.

3. Non è considerata assenza il dissenso e/ o altra motivazione politica dichiarata.

4. Si considera presente il consigliere regionale che abbia partecipato ad altra riunione - in tutto o in parte contemporaneamente - del Consiglio, della Giunta, della conferenza dei Presidenti dei Gruppi, dell'Ufficio di Presidenza, della Giunta per il regolamento, della Commissione di cui è componente o si trovi in missione fuori regione su disposizione del Presidente della Giunta o del Presidente del Consiglio regionale.

Capo III

Indennità di fine mandato e assegno vitalizio, assicurazione per infortuni e malattia

ART. 9

Indennità di fine mandato

1. L'indennità di fine mandato spetta ai consiglieri regionali che non siano rieletti, o che non si ripresentino candidati, a condizione che abbiano versato il contributo di cui all' articolo 3.

2. L'indennità spetta altresì ai consiglieri regionali che cessino dalla carica nel corso della legislatura. Non spetta in caso di annullamento dell'elezione.

3. In caso di morte durante l'esercizio del mandato, l'indennità spetta agli eredi del consigliere regionale.

ART. 10

Misura della indennità di fine mandato

1. La misura dell'indennità è stabilita, per ogni anno di mandato esercitato, in una mensilità lorda, di cui all' articolo 2 della presente legge, percepita dal consigliere regionale, fino ad un massimo di dieci mensilità .

2. La frazione di anno inferiore o pari a sei mesi non viene computata, mentre quella superiore a sei mesi viene considerata anno intero. Per il periodo così computato come mandato deve essere corrisposto

il contributo obbligatorio mensile di cui all'art. 3 della presente legge.

3. Il consigliere regionale che abbia già beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di rielezione in legislature non immediatamente successive a quelle per la quale ha avuto luogo la liquidazione, alla corresponsione di una indennità per i mandati successivi fino alla concorrenza di dieci mensilità comprese quelle tenute a calcolo per la liquidazione già percepita. In nessun caso può essere corrisposta al consigliere regionale - per tutto l'arco della sua attività consiliare, anche se non continuativa - una indennità di fine mandato per periodi eccedenti i dieci anni.

ART. 11

Assegno vitalizio

1. L'assegno vitalizio mensile compete ai consiglieri regionali cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età, che abbiano corrisposto il contributo di cui al precedente articolo 3 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio regionale della Campania o che abbiano esercitato la facoltà di cui all'art. 15 della presente legge.

2. L'assegno vitalizio, che ha natura indennitario, è cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni altri eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al consigliere regionale cessato dal mandato.

3. Ai fini del computo del periodo di mandato di cui al comma 1, la frazione di anno si considera come anno intero purchè sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno. Per un periodo così computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui al precedente articolo 3.

4. La corresponsione dell'assegno vitalizio può essere anticipata, su richiesta del consigliere regionale e dopo la cessazione del mandato, fin dal compimento del cinquantacinquesimo anno di età. In tal caso, per ogni anno di anticipazione, le misure dell'assegno vitalizio sono ridotte, anche ai fini della determinazione dell'assegno indiretto, in relazione al numero di anni di contribuzione maturati, nonchè al numero di anno di anticipazione, secondo la seguente tabella:

Accanto all'età di inizio della corresponsione è indicato il coefficiente di corresponsione

55:	0,7604
56:	0,8016
57:	0,8460
58:	0,8936
59:	0,9448

ART. 12

Misura degli assegni vitalizi

1. L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato, in percentuale rispetto agli anni e mesi di contribuzione, sulle indennità complessive mensile lorde, di cui alle lettere a) e c) del precedente articolo 1, pagata ai consiglieri regionali in carica nello stesso mese in cui si riferisce l'assegno vitalizio, in base alle seguente tabella:

Accanto all'anno di contribuzione è indicata la percentuale di calcolo

5	30%
6	33%
7	36%
8	39%
9	42%
10	45%
11	48%
12	51%
13	54%
14	57%
15	60%
16 ed oltre	63%

ART. 13

Consiglieri regionali inabili al lavoro

1. Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dall'età e dalla durata dell'effettivo mandato, i consiglieri regionali i quali diventano totalmente e permanentemente inabili al lavoro nel corso dell'esercizio del mandato.

2. Qualora l'inabilità totale o permanente al lavoro sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato, l'assegno spetta anche se essa si verifichi o sia provata dopo la cessazione del mandato.

3. Se nonostante la dichiarazione di inabilità il consigliere regionale svolge un'attività continuativa di lavoro dipendente od autonomo, l'assegno vitalizio per inabilità non spetta e, se già concesso, è revocato.

4. L'Ufficio di Presidenza può eseguire o far eseguire in merito ogni accertamento necessario ed opportuno e richiedere all'interessato la esibizione di certificati o documenti, e la sottoscrizione di dichiarazioni, disponendo anche la sospensione dell'erogazione dell'assegno, fino a quando l'interessato non adempia.

5. In ogni caso gli ex consiglieri regionali che percepiscono assegni vitalizi per inabilità al lavoro dovranno, per ogni anno entro il mese di giugno, presentare all'Ufficio di Presidenza idonea certificazione attestante l'assenza di un'attività continuativa di lavoro dipendente od autonomo.

6. Non è considerata attività di lavoro, ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'esercizio di cariche pubbliche elettive.

ART. 14

Accertamento della inabilità permanente

1. L'accertamento di inabilità di cui al precedente art. 13 è compiuto da un collegio medico costituito da componenti appartenenti a strutture pubbliche riconosciute dallo Stato ed integrato da un componente indicato dall'interessato.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvederà a stipulare apposita convenzione con tali strutture specializzate limitatamente all'espletamento di tali accertamenti di inabilità dei consiglieri regionali.

3. Sulle conclusioni del collegio medico delibera inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza che può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.

4. Costituiscono, in ogni caso, permanente inabilità a proficuo lavoro le lesioni o infermità rientranti in quelle previste dalle categorie I e II (tabella A) ammessa alla legge 10 agosto 1950 n. 648, concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.

5. Qualora la decisione di cui al comma 2 sia positiva, l'assegno vitalizio spetta dal giorno in cui è stata presentata la domanda.

ART. 15

Contributi volontari

1. Il consigliere regionale che abbia versato il contributo di cui al precedente articolo 3 per un periodo inferiore a cinque anni ma pari almeno a trenta mesi, ha facoltà di continuare - qualora non sia rieleto o comunque cessi il mandato - il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto dell'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà maturato il quinquennio contributivo e compiuto il sessantesimo anno di età.

2. Il consigliere regionale che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare domanda scritta al Presidente del Consiglio regionale entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di mancata rielezione, o, se la cessazione del mandato avvenga per altre cause, dalla data nella quale è cessato dalla carica. Il versamento deve avvenire in unica soluzione entro novanta giorni dall'accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio di Presidenza, a pena di decadenza. L'ammontare del versamento è determinato con riferimento alla indennità di carica vigente alla data di presentazione della domanda.

3. Non è ammessa alla contribuzione volontaria il consigliere regionale dichiarato ineleggibile.

ART. 16

Restituzione contributi versati Ricongiunzione - Sospensione dell'assegno vitalizio

1. Il consigliere regionale che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il minimo previsto con il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio e che non possa o non intenda avvalersi della facoltà di cui al precedente art. 15, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100% senza rivalutazione monetaria nè corresponsione di interessi.

2. Il consigliere regionale che non abbia esercitato il mandato per un'intera legislatura e che abbia ottenuto la restituzione di contributi trattenuti, qualora sia rieleto in successive legislature, ha diritto su domanda a versare nuovamente i contributi per il suddetto periodo nella misura corrispondente a quella vigente alla data della domanda.

3. Qualora il consigliere regionale già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell' assegno vitalizio di cui eventualmente già goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del mandato l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell' ulteriore periodo di contribuzione.

4. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento Europeo, al Parlamento Nazionale o ad altro Consiglio Regionale; l'assegno è ripristinato con la cessazione dell' esercizio di tali mandati.

ART. 17

Decorrenza dell' assegno vitalizio

1. L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere regionale cessato dal mandato ha compiuto l' età per conseguire il diritto.

2. Nel caso in cui il consigliere regionale al momento della cessazione del mandato sia già in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 11, comma 1, l' assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno dal mese successivo a quello della cessazione del mandato.

3. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano maturato il diritto all'assegno percepiscono l'assegno stesso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della fine della legislatura.

ART. 18

Sequestro, pignoramento e cessione dell' indennità di carica e dell' assegno vitalizio

1. Per il sequestro, il pignoramento e la cessazione della indennità di carica e dell' assegno vitalizio, si applicano le disposizioni delle leggi statali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Capo IV

Assicurazione per infortuni e malattia dei Consiglieri regionali

ART. 19

Assicurazione per infortuni e malattia

1. In favore dei consiglieri regionali in carica, la Regione Campania istituisce l' assicurazione obbligatorio contro i rischi da atti di terrorismo e da infortuni connessi all' espletamento del loro mandato.

2. L' assicurazione per i rischi di morte e di invalidità permanente e temporanea copre gli infortuni che i consiglieri regionali possono subire nel corso del mandato consiliare per ogni causa connessa con il loro servizio.

3. Il 90% del premio di assicurazione è a carico del bilancio regionale; il residuo 10% a carico dei consiglieri regionali.

4. Il contratto di assicurazione deve prevedere indennità non superiori ai seguenti massimali:

a) lire 500.000.000 in caso di morte;

b) lire 500.000.000 in caso di invalidità permanente;

c) lire 120.000 per ogni giorno di invalidità temporanea derivante da causa connessa all' infortunio subito.

5. La relativa convenzione deve essere stipulata con Istituti assicurativi che abbiano un capitale sociale non inferiore a 50 miliardi interamente versato nonché con istituti appositamente e temporaneamente raggruppati ciascuno dei quali abbia un capitale sociale di almeno 10 miliardi interamente versati.

6. la convenzione è stipulata dal Presidente del Consiglio regionale previa deliberazione dell' Ufficio di Presidenza.

7. La Regione corrisponde agli eredi o aventi causa dei consiglieri regionali deceduti per infortuni connessi all' espletamento del loro mandato o ad atti di terrorismo, una indennità pari a quella prevista dal precedente comma 4 ed allo stesso titolo.

8. I benefici contemplati dal presente articolo non sono cumulabili con altre indennità .

9. Con le stesse modalità previste dai precedenti comma può essere autorizzata l'assistenza sanitaria a favore dei consiglieri regionali che non ne fruiscono in tutto o in parte, mediante convenzione con un Istituto di previdenza.

Capo V
Contributo in caso di decesso assegno di reversibilità

ART. 20

Contributo una tantum in caso di decesso

1. In caso di morte del consigliere regionale in carica è corrisposto alle persone eredi - così come indicate al successivo articolo 21 - un contributo il cui ammontare è determinato sulla base di tre mensilità dell' indennità consiliare di cui alle lettere a) e c) dell' art. 1 della presente legge.

ART. 21

Assegno di reversibilità

1. In caso di morte dell'avente diritto titolare all' assegno vitalizio diretto, l' assegno stesso viene riservato a favore:

a) del coniuge finchè nello stato vedovile, purchè non sia stata pronunciata sentenza definitiva di scioglimento o cessazione degli effetti civili dello stesso o di separazione personale per sua colpa, salvo che per l' anzidetta sentenza il consigliere regionale deceduto non fosse tenuto a prestazioni periodiche di carattere patrimoniale nei confronti del coniuge, nel qual caso l' assegno verrà riservato al coniuge superstite entro i limiti degli anzidetti obblighi;

b) dei figli legittimi o legittimati o adottivi o naturali, riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finchè minorenni;

c) degli affiliati in mancanza dei figli di cui alla lettera precedente, finchè minorenni;

d) dei figli di cui alla precedente lettera b) o, in mancanza di questi, degli affiliati di cui alla precedente lettera c) anche se maggiorenni purchè studenti, sino al compimento del ventiseiesimo anno di età, o inabili al lavoro in modo permanente che convivano a carico dell' ex consigliere regionale deceduto e che versino in particolari condizioni di bisogno, accertate dall' Ufficio di Presidenza.

2. Qualora non sopravvivano nè il coniuge nè i figli o affiliati aventi diritto l'assegno di reversibilità spetta ai genitori, che abbiano età superiore a sessant'anni o inabili a proficuo lavoro.

3. L'assegno compete agli aventi diritto anche se il consigliere regionale, in carica, deceduto non abbia versato contributi per almeno cinque anni.

ART. 22

Condizione per l'assegno di reversibilità

1. Le condizioni per la concessione dell' assegno vitalizio di reversibilità devono sussistere al momento del decesso del consigliere regionale. Qualora vengano a cessare l' assegno vitalizio è revocato.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può richiedere ai beneficiari di un assegno di reversibilità di presentare periodicamente documentazione idonea a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette.

3. nel caso dei figli maggiorenni inabili al lavoro in modo permanente può inoltre essere loro richiesto di sottoporsi a visita del Collegio medico di cui al precedente art. 14.

4. L'inabilità al lavoro dei soggetti di cui al precedente comma 3 è regolata dal dettato del precedente articolo 14.

ART. 23

Documentazione per ottenere l'assegno di reversibilità

1. Per la liquidazione dell'assegno di reversibilità il coniuge o il beneficiario del consigliere regionale invierà domanda in carta libera diretta all' Ufficio di Presidenza del Consiglio corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di morte del coniuge;

b) certificato di matrimonio;

c) atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunciata e passata in giudicato sentenza di cui all' art. 21 lettera a) o di separazione personale per colpa del coniuge superstite;

d) stato di famiglia.

2. Per la liquidazione dell' assegno di reversibilità a favore dei figli, quando il coniuge manchi o non abbia il diritto, la seconda di cui al primo comma deve essere sottoscritta dai figli stessi se maggiorenni o da chi ne abbia la tutela se minorenni. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato di morte del consigliere regionale ovvero di entrambi i coniugi;

b) certificato di nascita dei figli;

c) stato di famiglia;

d) atto notorio da cui risulti per i figli maggiorenni che siano a carico del consigliere regionale defunto.

3. Per i figli maggiorenni la concessione dell'assegni è condizionata all'accertamento dell'inabilità al lavoro in modo permanente ai sensi dei precedenti articoli 13 e 14 o fino al ventiseiesimo anno di età se studente.

4. Le domande per la liquidazione dell'assegno di reversibilità dovranno essere inoltrate dagli aventi diritto entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso del dante causa.

ART. 24

Ammontare dell'assegno di reversibilità

1. L'ammontare dell'assegno di reversibilità al coniuge, ai figli o agli aventi diritto è stabilito in percentuale sull'assegno vitalizio liquidato o che sarebbe spettato al consigliere regionale, nella misura seguente:

- a) al coniuge superstite senza figli aventi diritto all'assegno il 60%;
- b) al coniuge superstite con figli aventi diritto all'assegno il 60% con aumento progressivo nella misura del 15% per ogni figlio, fino alla concorrenza massima del 100%;
- c) al figlio superstite avente diritto all'assegno il 60%; quando i figli siano più di uno, l'assegno è aumentato del 15% per ogni unità successiva fino ad un massimo del 100% ed è ripartito tra di essi in parti uguali;
- d) negli altri casi il 50% ed è ripartito in parti uguali fra gli aventi diritto.

2. L'assegno di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del titolare.

ART. 25

Prescrizioni dei ratei di assegno

1. I ratei di assegni o di reversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti.

2. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Capo VI

Disposizioni sul collocamento in aspettativa dei dipendenti di pubbliche amministrazioni eletti alla carica di Consigliere regionale. Sospensione della carica di Consigliere regionale.

ART. 26

Collocamento in aspettativa

1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.

2. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti, in sede di prima elezione o di surrogazione. Il Consiglio regionale dà immediata comunicazione della proclamazione degli eletti alle amministrazioni cui essi appartengono, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di aspettativa. Tali provvedimenti retroagiscono alla data di proclamazione degli eletti e perdono effetto dalla data della mancata convalida dell'elezione o dalla data in cui il consigliere cessa, per qualsiasi ragione dalle sue funzioni.

3. per aspettativa senza assegni si intende il collocamento in aspettativa senza che all'interessato competa alcun trattamento economico da parte della pubblica amministrazione di appartenenza a parte il caso di cui al seguente articolo 27 della presente legge.

ART. 27

Opzione circa il trattamento economico

1. I consiglieri regionali in aspettativa ai sensi del precedente articolo 26 possono optare, in luogo della indennità consiliare, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.

2. Nel caso dell'opzione di cui al precedente comma 1, il trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.

3. Ai fini di cui al precedente comma 1, per indennità consiliare si intende esclusivamente l'indennità di carica fissa mensile di cui all'articolo 2 della presente legge, riconosciuta in misura uguale a tutti i consiglieri della Regione.

4. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'amministrazione di appartenenza, il consigliere regionale conserva quindi il diritto a percepire, a carico della Regione, l'

indennità di funzione di cui al precedente articolo 5, collegate alle cariche particolari eventualmente ricoperte in seno alla Regione; le

indennità di presenza e le diarie, comunque denominate, anche se calcolate in tutto o in parte in misura forfettaria le indennità di missione, i rimborso spese previsti da disposizioni, attinenti lo status di consigliere regionale.

5. L'opzione di cui al comma 1 può essere effettuata in qualsiasi momento; viene comunicata al Presidente del Consiglio Regionale, che ne dà immediata notizia all'amministrazione cui il consigliere regionale optante appartiene; ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata al Presidente del Consiglio regionale. Se è effettuata all'atto della proclamazione dell'elezione, l'opzione ha effetto dalla data della proclamazione.

ART. 28

Sospensione dell'indennità per privazione delle libertà personali

1. La corresponsione delle indennità di cui alla lettera a) e il rimborso spese di cui alla lettera c); dell'articolo 1 della presente legge, sono sospese, di diritto:

a) nei casi previsti al comma 4-bis dell'articolo 15, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 «Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali»;

b) nei confronti dei consiglieri regionali per i quali l'autorità giudiziaria abbia emesso ordine di carcerazione o disposto con ordinanza la custodia cautelare o gli arresti domiciliari per delitto non colposo.

2. Oltre ai casi indicati nell'articolo 15, comma 4, quater della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, la sospensione dell'indennità cessa con la revoca dell'ordinanza di cui al precedente comma 1 disposta ai sensi dell'articolo 299 cpp e con l'emissione dell'ordinanza di cui all'articolo 306 cpp.

3. Il Presidente del Consiglio regionale, ricevuta la notificazione del provvedimento di cui ai precedenti comma, convoca il Consiglio Regionale per la presa d'atto della avvenuta sospensione del consigliere regionale e per la conseguente proclamazione del supplente, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge 17 febbraio 1968, n. 108, istituita con l'articolo 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30.

ART. 29

Assegno in caso di sospensione dalla carica

1. Nelle ipotesi di cui al precedente articolo 28, il Consiglio regionale delibera a favore del consigliere regionale la concessione di un assegno in misura pari alla metà dell'indennità di carica di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. In caso di provvedimento definitivo di proscioglimento, al consigliere regionale che sia stato sospeso è corrisposto, con riferimento al periodo di sospensione, l'intera indennità di carica, detratto l'assegno già corrisposto ai sensi del precedente comma 1. Sulla indennità di carica vengono operate le trattenute di cui all'articolo 3, ed il periodo di sospensione è valido a tutti gli effetti ai fini di cui all'articolo 11.

Capo VII

Norme inerenti i Consiglieri Regionali eletti nelle legislature successive a quella di entrata in vigore della presente Legge

ART. 30

Norma generale

1. Per i consiglieri regionali eletti per la prima volta al Consiglio regionale della Campania nelle legislature successive a quella di entrata in vigore della presente legge le disposizioni previste dagli articoli 11, 12, 21, 22, 23 e 24 sono sostituite da quella previste dai successivi articoli 31 e 32 della presente legge.

ART. 31

Assegno vitalizio

1. Per i consiglieri regionali eletti per la prima volta nella legislature successive a quella di entrata in vigore della presente legge l'assegno vitalizio mensile sarà erogato al compimento del sessantesimo anno di età a condizione che gli stessi abbiano corrisposto il contributo di cui al precedente articolo 3 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio Regionale della Campania o che abbiano

esercitato la facoltà di cui all' articolo 15.

2. L'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale sull' indennità mensile lorda di cui all' articolo 2 spettante ai consiglieri regionali nel mese da cui decorre l' assegno.

3. L'ammontare dell'assegno vitalizio così determinato è incrementato dal 1 gennaio di ogni anno sulle base dell' indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati determinatosi nell' anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT.

4. La misura dell'assegno vitalizio varia in relazione al numero di anno di mandato legislativo secondo la seguente tabella:

Accanto all'anno di contribuzione è indicata la percentuale sulla indennità mensile lorda

5	20%
6	23%
7	26%
8	29%
9	32%
10	35%
11	38%
12	41%
13	44%
14	47%
15 anni ed oltre	50%

5. Nell'ipotesi prevista all'articolo 13, comma 2, qualora il consigliere regionale sia divenuto inabile per cause dipendenti dall' esercizio del mandato prima di avere raggiunto il quinto anno di contribuzione, l' ammonta dell' assegno vitalizio sarà commisurato all' importo minimo.

ART. 32

Quota aggiuntiva trattenuta prevista all'articolo 3

1. Il consigliere regionale, eletto per la prima volta nelle legislature successive a quella di entrata in vigore della presente legge, previo versamento per tutta la durata del mandato di una quota aggiuntiva pari al 25% della trattenuta di cui al precedente articolo 3, ha diritto di determinare l' attribuzione - dopo il proprio decesso - o al coniuge o ai figli di una quota pari al 50% dell' importo lordo dell' assegno vitalizio a lui spettante. Condizione necessaria perchè si determini questa attribuzione è che il consigliere regionale, al momento del decesso, abbia conseguito i risultati di contribuzione e di età prescritti per la maturazione del diritto all' assegno vitalizio.

2. Nel caso in cui la quota dell' assegno sia attribuita a figli, essa è suddivisa in parti uguali. I figli hanno diritto alla quota loro attribuita fino al compimento del ventesimo anno di età , salvo il caso di totale invalidità a proficuo lavoro accertata con le modalità di cui all' articolo

14. La perdita del diritto da parte di uno o più figli alla parte di quota spettante comporta la redistribuzione della quota complessiva tra gli altri figli.

3. L'ottenimento del beneficio di cui ai commi precedenti è subordinato alla comunicazione all' Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale di volersene avvalere. Il consigliere regionale può in ogni momento modificare l' indicazione nominativa delle persone beneficiarie.

4. Sia la comunicazione di cui al comma 3, sia l' inizio della contribuzione di cui al comma 1, devono aver luogo entro sessanta giorni dalla assunzione del mandato consiliare in tal caso il termine per comunicazione decorre dalla data del matrimonio o della nascita dei figli; e l' obbligo del pagamento della quota aggiuntiva di cui al comma 1 retroagisce alla data di assunzione della carica di consigliere regionale.

5. Qualora uno dei beneficiari della quota dell' assegno entri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento della medesima resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato, ed è ripristinato alla cessazione di questo. La quota dell' assegno non è comunque cumulabile con l' assegno vitalizio diretto a carico dello stesso Consiglio regionale. Il diritto alla quota si estingue con la morte della persona che e ha beneficiato al momento del decesso del consigliere regionale.

6. Se il decesso del consigliere regionale avviene per cause di servizio la quota dell' assegno compete agli aventi diritto nella misura di cui al precedente comma 1, indipendentemente dall' età del consigliere e dagli anni di mandato coperti dal contributo di cui all'articolo 3. Qualora il consigliere regionale deceduto non abbia versato contributi per almeno cinque anni, la misura dell' assegno è commisurato a quella dell' importo minimo vitalizio.

7. La corresponsione della quota di assegno di cui al presente articolo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del consigliere regionale.

8. I ratei di assegni non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati, si

intendono prescritti.

9. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza.

Capo VIII

Norme transitorie e finali - Abrogazione

ART. 33

Oneri per il trattamento indennitario dei consiglieri regionali

1. A decorrere dal primo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il « Fondo interno di previdenza dei consiglieri della Regione Campania », di cui alla legge regionale 31 agosto 1973, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso.

2. Tutte le funzioni del fondo sono trasferite al bilancio regionale. Entro il primo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, l' Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede, con proprio atti, a predisporre gli adempimenti necessari in ordine alla cessazione dell' attività ed alla definizione dello stato patrimoniale del Fondo. Le risultanze patrimoniali determinate con la liquidazione del fondo sono trasferite al bilancio della Regione.

3. A decorrere dal primo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le spese per le indennità dei consiglieri regionali previste dall' articolo 1 della presente legge, nonché tutte le altre corrisposte agli stessi a qualsiasi titolo, sono a carico dei corrispondenti capitoli di spesa del bilancio regionale.

4. A decorrere dal primo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, l'istruzione delle pratiche, la tenuta dei conti e ogni altra incombenza inerente la corresponsione delle indennità e dei rimborsi previsti dalla presente legge sono curate dall' Ufficio di Presidenza attraverso gli Uffici del Consiglio regionale.

ART. 34

Sostituzione di norme

1. Tutte le precedenti leggi regionali regolanti il trattamento indennitario dei consiglieri regionali sono abrogati dal giorno successivo a quello dell' entrata in vigore della presente legge.

ART. 35

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua entrata in vigore, si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 1 dello stato di previsione del bilancio della Regione per il funzionamento del Consiglio che assumerà la seguente denominazione «Attuazione della legge regionale sulle nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania».

ART. 36

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

5 giugno 1996

Rastrelli